



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE
«GEMONESE, CANAL DEL FERRO-VAL CANALE»

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI



MAGGIO 2020

INDICE

1. Oggetto	pag. 3
2. Riferimenti normativi	pag. 3
3. Obiettivi dei servizi	pag. 4
4. Modalità di lavoro dei servizi	pag. 4
5. Destinatari dei servizi e requisiti per l'accesso ai servizi	pag. 5
6. Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti	pag. 6
7. Modalità di accesso ai servizi ai Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti	pag. 8
8. Liste di attesa	pag. 9
9. Norme generali di comportamento degli ospiti	pag. 9
10. Partecipazione degli utenti ai costi del Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti sito a Venzone	pag. 10
11. Partecipazione degli utenti ai costi del Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti sito a Pontebba	pag. 11
12. Fatturazione e riscossione delle quote di compartecipazione	pag. 13
13. Ulteriori livelli di assistenza in capo ai Comuni	pag. 14
14. Aggiornamento delle quote di compartecipazione	pag. 14
15. Controlli	pag. 14
16. Entrata in vigore	pag. 14

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'attività dei Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti siti a Venzone e a Pontebba, nonché la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi succitati.

Riferimenti normativi

Quanto regolamentato si rifà ai principi sanciti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore e in particolare a quanto contenuto:

- negli artt. 2¹ e 32² della Costituzione della Repubblica italiana;
- nella L.n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- nella L.R. n. 6/2006 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. n. 31/2018 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;
- nella D.G.R. 2513/2018 «L.R. n. 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni. Approvazione preliminare» e successive modifiche e integrazioni;
- nel D.P.C.M. n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e successive modifiche e integrazioni;
- nel D.P.Reg. n. 144/2015 «Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani» e successive modifiche e integrazioni;

¹ Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

² Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

- nella L.R. n. 15/2015 «Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito» e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 3

Obiettivi dei servizi

I servizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento concorrono, inseriti nel più ampio *sistema della domiciliarità*³, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire, per quanto possibile, la permanenza degli anziani in condizioni di fragilità⁴ a casa propria e nel proprio ambiente familiare e sociale, in condizioni di sicurezza, autonomia e benessere;
- fornire agli utenti, per una parte della giornata, un ambiente protesico, rassicurante e stimolante nel contempo;
- favorire la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria degli anziani in condizioni di fragilità;
- contrastare l'esclusione, l'emarginazione e l'istituzionalizzazione degli anziani in condizioni di fragilità;
- sostenere coloro che si prendono cura di persone in condizioni di fragilità.

ARTICOLO 4

Modalità di lavoro dei servizi

La metodologia di lavoro adottata dagli operatori dei servizi di che trattasi segue una logica di personalizzazione dell'intervento: effettuati una valutazione dei bisogni e delle risorse personali, familiari e sociali dell'utente e un raccordo con le offerte dei servizi socio-sanitari, del privato sociale e del volontariato, si procede con la stesura di un progetto personalizzato⁵

³ Per *domiciliarità* si intende il riuscire a rimanere nella propria casa, nel proprio ambiente di vita, nella propria comunità in modo sicuro e protetto per il tempo più lungo possibile anche tramite l'attivazione di prestazioni, servizi e progetti il cui insieme viene a costituire quello che viene chiamato *sistema della domiciliarità* (cfr. il documento «Il *sistema della domiciliarità* dell'Ambito distrettuale n. 3.1 “Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale”: una premessa su *vision e mission* dei servizi sociali per le persone anziane e adulte parzialmente o totalmente non autosufficienti»).

⁴ In questo documento per fragilità si intende una condizione caratterizzata da una o più delle seguenti situazioni: perdita e/o limitazione di autonomia personale e/o di abilità fondamentali; carenza di rapporti interpersonali; scarsità di reddito. La condizione di fragilità aumenta il rischio di isolamento, di esclusione sociale, di disadattamento e devianza, di risultati avversi per la salute, di divenire vittima di violenza, di istituzionalizzazione.

⁵ Il Progetto personalizzato è un documento di sintesi, redatto in un'ottica multidisciplinare e a seguito di un percorso valutativo, finalizzato a progettare e ad attivare interventi di sostegno, aiuto e accompagnamento a favore di persone fragili. Sulla base della valutazione di bisogni, risorse e aspirazioni vengono definiti gli obiettivi per il cambiamento/miglioramento della condizione di vita e gli interventi da attuare per la risoluzione, almeno parziale, o il fronteggiamento delle difficoltà individuate, siano esse socio-assistenziali, socio-sanitarie, economiche, lavorative, abitative, relazionali, ecc. Le risorse messe in campo sono quelle proprie della persona, del suo contesto familiare e di prossimità, della comunità, della rete dei servizi socio-sanitari ed educativi, degli enti e delle realtà associative e di volontariato. Il progetto, concordato con l'interessato, i suoi familiari e tutte le persone coinvolte, esplicita anche azioni, impegni, tempi, costi e indicatori di risultato. Alla realizzazione del progetto seguono la verifica e la valutazione dell'intero percorso.

(Pro.p.) o di un programma assistenziale individualizzato⁶ (PAI) condiviso e sottoscritto dall'utente e/o da un suo familiare e/o dal suo rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore).

L'offerta di prestazioni, interventi e servizi contenuta dal Pro.p. o dal PAI garantisce il rispetto dell'autonomia personale e il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità dell'utente e ne promuove la collaborazione.

ARTICOLO 5

Destinatari dei servizi e requisiti per l'accesso ai servizi

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»:

«1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.

3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non

⁶ Il Piano di assistenza individualizzato (PAI) è un documento di sintesi, redatto in un'ottica multidisciplinare e a seguito di un percorso valutativo, finalizzato a sostenere le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti o comunque fragili che presentino bisogni di natura assistenziale. Sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse proprie e di contesto vengono definiti gli obiettivi per la risoluzione, almeno parziale, delle difficoltà individuate, o per il loro fronteggiamento, con la specifica degli interventi e delle azioni da attuare, nei tempi e nei modi concordati tra l'interessato, i suoi familiari e tutte le persone coinvolte.

differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza».

In particolare i servizi di cui al presente Regolamento sono rivolti ad anziani fragili, a rischio di marginalità, in situazioni di difficoltà, parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti, che vivono soli o in famiglia, residenti nei Comuni dell'ambito territoriale.

Sono rivolti anche a persone con meno di sessantacinque anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche e per le quali non sussistono sul territorio altre modalità di assistenza adeguate, residenti nei Comuni dell'ambito territoriale.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e successive modifiche e integrazioni, la presenza dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è requisito indispensabile per l'accesso alle prestazioni, agli interventi ed ai servizi sociali agevolati e per la definizione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti.

Le persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza possono scegliere di fare riferimento ad un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati e abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica e presentando quindi il cosiddetto ISEE socio-sanitario (ISEE-SS).

Qualora l'utente non sia in possesso dell'ISEE alla data della presentazione della domanda di accesso al servizio, gli verranno concessi 90 giorni di tempo dall'attivazione del medesimo per provvedere alla produzione dell'ISEE. Nel caso in cui egli non ottemperi all'impegno entro tale scadenza gli verrà addebitata la quota massima di compartecipazione al costo del servizio richiesto.

Nel caso in cui l'utente sia impossibilitato a produrre l'ISEE (ad esempio a causa dell'irreperibilità del coniuge) dovrà autocertificare tale impossibilità motivando le cause dell'impedimento ed impegnandosi a produrre l'ISEE non appena possibile. Nel frattempo il Servizio sociale dei Comuni gli addebiterà la quota minima di compartecipazione al costo del servizio richiesto.

ARTICOLO 6

I Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti

I Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti sono servizi collocati tra il domicilio e la struttura, finalizzati a erogare nelle ore diurne e per più ore al giorno interventi di cura ed igiene, attività motorie, di socializzazione e di animazione ad adulti ed anziani in condizioni di fragilità.

Nell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro operano attualmente due Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, situati nel Comune di Venzone e nel Comune di Pontebba e collocati in locali di proprietà comunale.

I rapporti fra i Comuni proprietari degli stabili e l'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni sono regolati da apposite Convenzioni.

Il Servizio semiresidenziale sito a Venzone ha una capacità ricettiva di 30 ospiti. Il Servizio semiresidenziale sito a Pontebba ha una capacità ricettiva di 17 ospiti.

I Servizi semiresidenziali sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 il lunedì e dalle 8.00 alle 15.30 dal martedì al venerdì. In casi eccezionali le giornate e gli orari di apertura e chiusura dei Servizi semiresidenziali potranno subire variazioni che verranno comunicate per tempo agli ospiti.

In seguito alla definizione del Progetto personalizzato (Pro.p.) e del Programma assistenziale individualizzato (PAI), i Servizi semiresidenziali, offrono agli ospiti:

- segretariato sociale e servizio sociale professionale;
- assistenza alla persona;
- attività di socializzazione, animazione ed educative, sia interne che esterne;
- assistenza infermieristica;
- consulenza e assistenza riabilitativa;
- assistenza spirituale;
- prestazioni accessorie: servizio di ristorazione; prestazioni di guardaroba, lavanderia e stireria; spesa e acquisto di farmaci; disbrigo di pratiche; trasporti e accompagnamenti.

La giornata tipo nel Servizio semiresidenziale si svolge come sotto riportato:

Orari	Attività
8.00-9.30	Trasporto Accoglienza Colazione
9.30-11.30	Attività di socializzazione e animazione; attività educative Bagni assistiti
11.30-13.30	Preparazione al pasto Pranzo
13.30-15.00	Riposo Attività di socializzazione e animazione; attività educative
15.00-15.30	Preparazione al rientro al domicilio Trasporto

La documentazione di cui si avvalgono i Servizi semiresidenziali, contenuta nelle cartelle dei singoli utenti, è la seguente: documenti dell'Unità di valutazione distrettuale (scheda di valutazione Val.Graf.-FVG, certificazioni mediche, Pro.p.); PAI; liberatoria per le uscite e per l'utilizzo di immagini e materiale audiovisivo; diario degli utenti.

Oltre ad essa nei Servizi semiresidenziali sono presenti il registro degli utenti, il registro del personale e la tabella dietetica.

Operano nei Servizi semiresidenziali un responsabile, un assistente sociale referente, operatori socio-sanitari dipendenti e dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le persone e per la comunità, un educatore che svolge anche attività di progettazione, un animatore dell'A.T.I. e saltuariamente altri animatori dell'A.T.I. che operano nei progetti di animazione territoriale e per l'invecchiamento attivo, addetti a servizi integrativi, volontari e tirocinanti debitamente autorizzati. Operano a supporto degli operatori suindicati anche gli istruttori amministrativi,

gli assistenti sociali referenti per i Comuni di residenza degli ospiti, i coordinatori dell'Area Adulti-Anziani e dell'Area Educativa, il responsabile del Servizio sociale dei Comuni.

Per gli aspetti sanitari l'équipe è integrata, oltre che dal medico di medicina generale, anche da personale infermieristico e della riabilitazione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Il personale impiegato nei servizi semiresidenziali deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, mantenendo il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso e attenendosi a quant'altro previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'ente di appartenenza.

ARTICOLO 7

Modalità di accesso ai Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti

L'accesso ai servizi avviene su richiesta dell'utente e/o di un suo familiare e/o del suo rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore) attraverso la presentazione di un'apposita domanda al Servizio sociale dei Comuni per il tramite dell'assistente sociale del Comune di residenza che provvede a trasmetterla all'assistente sociale referente del Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti.

Se più membri di un unico nucleo familiare richiedono lo stesso servizio devono inoltrare singola istanza ciascuno.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'assistente sociale referente del Servizio semiresidenziale accoglie la domanda dell'utente e, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, attiva il Distretto sanitario per una valutazione congiunta della situazione personale, familiare, sociale ed economica e dei bisogni del richiedente il servizio attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG.

L'assistente sociale referente del Servizio semiresidenziale convoca quindi l'Unità di valutazione distrettuale, secondo le modalità e le procedure adottate per la presa in carico integrata, che completa la valutazione del caso, accoglie o respinge la domanda dell'utente e, nel caso in cui la domanda sia accolta, procede alla redazione del Pro.p., cui farà seguito la produzione di un PAI da parte degli operatori del Servizio semiresidenziale.

Liste d'attesa

Qualora il Servizio sociale dei Comuni non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ammissibili redigerà una lista d'attesa in base all'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

Norme generali di comportamento degli ospiti

Durante il periodo in cui l'ospite fruisce del servizio sarà fondamentale offrirgli una permanenza piacevole e serena, garantendo il rispetto delle sue abitudini di vita e favorendone l'autonomia personale.

È tuttavia indispensabile, da parte dell'ospite, il rispetto di alcune norme e che lo stesso mantenga un comportamento responsabile, collaborativo e rispettoso degli altri, dell'ambiente e dei suoi arredi, delle regole vigenti.

Per il buon esito del Prop.P. e del PAI l'interessato e/o i suoi familiari, e/o il suo rappresentante legale devono:

- partecipare alla costruzione e attuazione del Prop.P. e del PAI, e sottoscriverli;
- fornire tutte le indicazioni utili ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni;
- segnalare al responsabile eventuali disservizi;
- segnalare al personale del servizio semiresidenziale frequentato, con un anticipo di ventiquattro ore, eventuali assenze;
- non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento), né prestazioni non previste dal PAI o dal Pro.P.;
- non interpellare il personale al proprio domicilio;
- provvedere all'aggiornamento dell'ISEE;
- compartecipare al costo del servizio fruito (l'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio).

All'interno e nelle pertinenze dei servizi semiresidenziali, senza esclusione alcuna, è vietato fumare.

L'eventuale dimissione dell'ospite dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio sociale dei Comuni.

Partecipazione degli utenti al costo del servizio semiresidenziale sito a Venzone


L'utente partecipa al costo del servizio semiresidenziale tramite il pagamento di una quota comprensiva delle spese relative al trasporto, al pasto, alle prestazioni fruitive e ai costi di gestione il cui ammontare viene definito sulla base di un sistema di calcolo a percentuale fondato sull'ISEE, volto a garantire equità nella compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Il sistema di calcolo permette l'elaborazione di tariffe personalizzate per ogni singolo utente: ad ogni valore ISEE viene a corrispondere una determinata percentuale di compartecipazione al costo del servizio fruito.

Le variabili che determinano la quota di compartecipazione al costo del servizio semiresidenziale sono:

- la quota massima di compartecipazione al costo del servizio semiresidenziale, pari a 18,00 euro;
- l'ammontare dell'ISEE per il quale è prevista la compartecipazione massima al costo del servizio semiresidenziale, pari a 25.000,00 euro;
- la quota minima della compartecipazione al costo del servizio semiresidenziale pari a 10,00 euro.

Di seguito la rappresentazione grafica dell'andamento delle percentuali di compartecipazione per valore ISEE costruita in base ai parametri individuati.



A titolo puramente esemplificativo seguono alcune quote di compartecipazione determinate dal sistema di calcolo per alcuni ISEE.

Valore ISEE	% di compartecipazione	Quota giornaliera di compartecipazione	Valore ISEE	% di compartecipazione	Quota giornaliera di compartecipazione
€ 0,00	55,56%	€ 10,00	€ 13.000,00	67,57%	€ 12,16
€ 500,00	55,57%	€ 10,00	€ 13.500,00	68,52%	€ 12,33
€ 1.000,00	55,63%	€ 10,01	€ 14.000,00	69,49%	€ 12,51
€ 1.500,00	55,72%	€ 10,03	€ 14.500,00	70,51%	€ 12,69
€ 2.000,00	55,84%	€ 10,05	€ 15.000,00	71,56%	€ 12,88
€ 2.500,00	56,00%	€ 10,08	€ 15.500,00	72,64%	€ 13,08
€ 3.000,00	56,20%	€ 10,12	€ 16.000,00	73,76%	€ 13,28
€ 3.500,00	56,43%	€ 10,16	€ 16.500,00	74,92%	€ 13,48
€ 4.000,00	56,69%	€ 10,20	€ 17.000,00	76,11%	€ 13,70
€ 4.500,00	57,00%	€ 10,26	€ 17.500,00	77,33%	€ 13,92
€ 5.000,00	57,33%	€ 10,32	€ 18.000,00	78,60%	€ 14,15
€ 5.500,00	57,71%	€ 10,39	€ 18.500,00	79,89%	€ 14,38
€ 6.000,00	58,12%	€ 10,46	€ 19.000,00	81,23%	€ 14,62
€ 6.500,00	58,56%	€ 10,54	€ 19.500,00	82,60%	€ 14,87
€ 7.000,00	59,04%	€ 10,63	€ 20.000,00	84,00%	€ 15,12
€ 7.500,00	59,56%	€ 10,72	€ 20.500,00	85,44%	€ 15,38
€ 8.000,00	60,11%	€ 10,82	€ 21.000,00	86,92%	€ 15,64
€ 8.500,00	60,69%	€ 10,92	€ 21.500,00	88,43%	€ 15,92
€ 9.000,00	61,32%	€ 11,04	€ 22.000,00	89,97%	€ 16,20
€ 9.500,00	61,97%	€ 11,16	€ 22.500,00	91,56%	€ 16,48
€ 10.000,00	62,67%	€ 11,28	€ 23.000,00	93,17%	€ 16,77
€ 10.500,00	63,40%	€ 11,41	€ 23.500,00	94,83%	€ 17,07
€ 11.000,00	64,16%	€ 11,55	€ 24.000,00	96,52%	€ 17,37
€ 11.500,00	64,96%	€ 11,69	€ 24.500,00	98,24%	€ 17,68
€ 12.000,00	65,80%	€ 11,84	€ 25.000,00	100,00%	€ 18,00
€ 12.500,00	66,67%	€ 12,00	€ 25.500,00	100,00%	€ 18,00

Assenze giornaliere non segnalate entro le ore 9.00 verranno pagate con la quota di compartecipazione dovuta.

Assenze segnalate verranno pagate con una quota pari al 20% della quota di compartecipazione dovuta.

Dopo 45 giorni di assenza consecutiva l'utente verrà dimesso d'ufficio. Se ripresenterà una domanda di ammissione avrà precedenza nella lista d'attesa.

ARTICOLO 11

Partecipazione degli utenti al costo del servizio semiresidenziale sito a Pontebba

L'utente compartecipa al costo del servizio semiresidenziale tramite il pagamento di una quota comprensiva delle spese relative al trasporto, alle prestazioni fruite e ai costi di gestione il cui ammontare viene definito sulla base di un sistema di calcolo a percentuale

fondato sull’ISEE, volto a garantire equità nella compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.


Il pasto viene confezionato e fornito dal Comune di Pontebba che si occupa della fatturazione e della riscossione del dovuto.

Il sistema di calcolo permette l’elaborazione di tariffe personalizzate per ogni singolo utente: ad ogni valore ISEE viene a corrispondere una determinata percentuale di compartecipazione al costo del servizio fruito.

Le variabili che determinano la quota di compartecipazione al costo del servizio semiresidenziale sono:

- la quota massima di compartecipazione al costo del servizio semiresidenziale, pari a 10,50 euro;
- l’ammontare dell’ISEE per il quale è prevista la compartecipazione massima al costo del servizio semiresidenziale, pari a 25.000,00 euro;
- la quota minima della compartecipazione al costo del servizio semiresidenziale pari a 2,50 euro.

Di seguito la rappresentazione grafica dell’andamento delle percentuali di compartecipazione per valore ISEE costruita in base ai parametri individuati.



A titolo puramente esemplificativo seguono alcune quote di compartecipazione determinate dal sistema di calcolo per alcuni ISEE.

Valore ISEE	% di compartecipazione	Quota giornaliera di compartecipazione	Valore ISEE	% di compartecipazione	Quota giornaliera di compartecipazione
€ 0,00	23,81%	€ 2,50	€ 13.000,00	44,41%	€ 4,66
€ 500,00	23,84%	€ 2,50	€ 13.500,00	46,03%	€ 4,83
€ 1.000,00	23,93%	€ 2,51	€ 14.000,00	47,70%	€ 5,01
€ 1.500,00	24,08%	€ 2,53	€ 14.500,00	49,44%	€ 5,19
€ 2.000,00	24,30%	€ 2,55	€ 15.000,00	51,24%	€ 5,38
€ 2.500,00	24,57%	€ 2,58	€ 15.500,00	53,10%	€ 5,58
€ 3.000,00	24,91%	€ 2,62	€ 16.000,00	55,02%	€ 5,78
€ 3.500,00	25,30%	€ 2,66	€ 16.500,00	57,00%	€ 5,98
€ 4.000,00	25,76%	€ 2,70	€ 17.000,00	59,04%	€ 6,20
€ 4.500,00	26,28%	€ 2,76	€ 17.500,00	61,14%	€ 6,42
€ 5.000,00	26,86%	€ 2,82	€ 18.000,00	63,31%	€ 6,65
€ 5.500,00	27,50%	€ 2,89	€ 18.500,00	65,53%	€ 6,88
€ 6.000,00	28,20%	€ 2,96	€ 19.000,00	67,82%	€ 7,12
€ 6.500,00	28,96%	€ 3,04	€ 19.500,00	70,16%	€ 7,37
€ 7.000,00	29,78%	€ 3,13	€ 20.000,00	72,57%	€ 7,62
€ 7.500,00	30,67%	€ 3,22	€ 20.500,00	75,04%	€ 7,88
€ 8.000,00	31,61%	€ 3,32	€ 21.000,00	77,57%	€ 8,14
€ 8.500,00	32,62%	€ 3,42	€ 21.500,00	80,16%	€ 8,42
€ 9.000,00	33,68%	€ 3,54	€ 22.000,00	82,81%	€ 8,70
€ 9.500,00	34,81%	€ 3,66	€ 22.500,00	85,52%	€ 8,98
€ 10.000,00	36,00%	€ 3,78	€ 23.000,00	88,30%	€ 9,27
€ 10.500,00	37,25%	€ 3,91	€ 23.500,00	91,13%	€ 9,57
€ 11.000,00	38,56%	€ 4,05	€ 24.000,00	94,03%	€ 9,87
€ 11.500,00	39,93%	€ 4,19	€ 24.500,00	96,98%	€ 10,18
€ 12.000,00	41,36%	€ 4,34	€ 25.000,00	100,00%	€ 10,50
€ 12.500,00	42,86%	€ 4,50	€ 25.500,00	100,00%	€ 10,50

Assenze giornaliere non segnalate entro le ore 9.00 verranno pagate con la quota di compartecipazione dovuta. Assenze segnalate verranno pagate con una quota pari al 20% della quota di compartecipazione dovuta.

Dopo 45 giorni di assenza consecutiva l'utente verrà dimesso d'ufficio. Se ripresenterà una domanda di ammissione avrà precedenza nella lista d'attesa.

ARTICOLO 12

Fatturazione e riscossione delle quote di compartecipazione

La fatturazione delle quote di compartecipazione viene effettuata bimestralmente dall'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni entro la fine del bimestre successivo a quello a cui si riferiscono le prestazioni erogate.

Il pagamento delle quote di compartecipazione va effettuato a mezzo conto corrente bancario intestato all'Ente gestore (conto corrente di tesoreria) o conto corrente postale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso di mancato pagamento l'Ente gestore invierà una prima nota chiedendo il pagamento, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, della somma dovuta alla quale seguirà un eventuale secondo sollecito inviato a mezzo raccomandata A.R. o PEC che riporterà

l'intimazione ad adempiere al pagamento entro l'ulteriore termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. In assenza di un riscontro, l'Ente gestore provvederà al recupero coattivo del dovuto.

ARTICOLO 13

Ulteriori livelli di assistenza in capo ai Comuni

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 6/2006 le Amministrazioni Comunali possono incrementare con fondi propri ulteriori livelli di assistenza volti a diminuire la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi del presente Regolamento.

ARTICOLO 14

Aggiornamento periodico delle quote di compartecipazione

L'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce annualmente le eventuali modifiche delle quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi di cui al presente Regolamento.

Nel primo anno di vigenza del Regolamento, l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale si riserva la possibilità di modificare durante l'assestamento di bilancio le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 15

Controlli

Sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata verranno eseguiti dei controlli a campione.

Nel caso in cui si verificassero delle difformità, l'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni potrà attuare forme di rivalsa.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 maggio 2020.

Al termine dell'anno l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale valuterà se apportarvi delle modifiche.

In caso di modifiche non sostanziali non sarà necessaria l'approvazione dei singoli Consigli comunali.